



# COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 23/07/2014

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre**, del mese di **luglio**, alle ore **21:15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BIDONE CARLO	Consigliere	X	
8. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere		X
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

**Deliberazione N. 33 del 23.07.2014**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**ATTESO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta I.U.C. si basa su due distinti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**DATO ATTO** che la I.U.C. si compone:

- Dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Della componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle sotto elencate disposizioni normative:

- Articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- Disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, quando espressamente richiamate;

**RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

**PRESO ATTO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune con rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che:

- al comma 6 recita: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;
- al comma 7 recita: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;
- al comma 8 recita: *“L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.....omissis...”*;

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 68/2014, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 che resteranno assoggettate ad IMU;

**ATTESO** che il comma 10 del citato art. 13 D.L. 201/2011, dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'imposta municipale propria non si applica unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli immobili destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 e quindi anche agli enti per l'edilizia residenziale pubblica;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

- ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, da adottarsi con deliberazione del Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 2014, è assimilata all'abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

**DATO ATTO** che:

- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13 e per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che per il 2014 il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai Comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis, inserito dall'art. 56, comma 1, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “beni merce”);
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare
- Il Fondo di solidarietà comunale nel Bilancio di previsione 2014 è iscritto in conformità al Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2014

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo

52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico,*

**RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata”*;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che all'art. 1 comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

**EVIDENZIATO** che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato Decreto Legge n. 201, del 2011.”*

**CONSIDERATO** che:

- per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2014, pari ad un gettito presunto pari ad € 1.316.500,00 importo necessario a garantire gli equilibri di bilancio anche in conseguenza di ulteriori tagli ai trasferimenti erariali, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,86% fatta eccezione per i fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

**RITENUTO** pertanto di applicare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2014:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,86%** (incremento di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota di legge dello 0,76%);
- **ALIQUOTA PER I FABBRICATI INDUSTRIALI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D: 0,76%**, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali categoria D10;
- **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,45%** (solo per fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

Detrazioni:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- i Decreti del Ministero dell'Interno rispettivamente del 13.02.2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2014 al 30.04.2014 e del 29.04.2014 che differisce ulteriormente tale termine al 31.07.2014;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di che trattasi;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta di che trattasi;

**PRESO ATTO** del parere favorevole, del Segretario Comunale per quanto afferisce la Legittimità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n° 9 e contrari n° 1 (ORLANDO ENRICO) espresse in forma palese;

### **DELIBERA**

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti Aliquote e Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - per l'anno d'imposta 2014:
  - **ALIQUOTA DI BASE: 0,86%** (incremento di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota di legge dello 0,76%);
  - **ALIQUOTA PER I FABBRICATI INDUSTRIALI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D: 0,76%**, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali categoria D10;
  - **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,45%** (solo per fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

#### Detrazioni:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo (art. 1, co 677, L.147/2013 e s.m.i.) in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come dimostrato nel prospetto riepilogativo che segue:

4.

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
0,00 per mille	0,75 per mille	0,75 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale
8,60 per mille	0,00 per mille	8,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.
7,6 per mille	1,40 per mille	9,00 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per la componente relativa all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), si rinvia alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della stessa;
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
7. **DI DICHIARARE**, con separata votazione e sempre con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 1 (ORLANDO ENRICO) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **23 luglio 2014**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li,

**29 LUG 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **29 luglio 2014** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addi, **29 luglio 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **29 luglio 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VISCA MARCO

